



COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

ORDINANZA n. 322/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 256/2017 CHIESA S. LORENZO DELLA
FRAZIONE DI BRONDOLETO

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 256 del 26/05/2017, con la quale si rilevava la non fruibilità della Chiesa di San Lorenzo nella frazione di Brondoleto;

Ritenuto di dover integrare la sopra citata ordinanza, al fine di individuare il legale rappresentante della Parrocchia, quale proprietaria della Chiesa S. Lorenzo, in quanto era stata notificata al solo referente;

Visto l'art. 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

- Di integrare la propria precedente ordinanza n. 256/17 del 26/05/2017, al fine di identificare il legale rappresentante della Parrocchia, proprietaria della Chiesa S. Lorenzo;
- Nei confronti di:
 1. **PARROCCHIA DEI SANTI MARTINO E LORENZO**, in qualità di ditta proprietaria del suindicato immobile, C. F. 90002380435, rappresentata dal parroco **Gianni Pioli** nato il 27/12/1951 a San Severino Marche e residente in via S. Gregorio n. 5, località Renacavata;
- il non utilizzo dell'immobile come sopra descritto alla ditta proprietaria e a chi a qualunque titolo occupi l'immobile in questione, provvedendo ad impedire l'accesso allo stesso ed alle aree private esterne limitrofe con decorrenza immediata, fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere e fino all'espletamento di ogni necessaria accurata verifica da parte di un tecnico abilitato;
- di eseguire, ove ritenuto opportuno, tutte le opere eventualmente necessarie per il ripristino dell'agibilità dell'immobile sotto la guida di un professionista tecnico abilitato. Al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale dell'avvenuta eliminazione di ogni potenziale pericolo;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato;

L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata ed unitamente agli atti che ne hanno determinato l'emissione, a:

- Ufficio di Polizia Municipale, per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Prefettura di Macerata;

COMUNICA

Che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelraimondo, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza.

Castelraimondo, lì 07/07/2017

IL SINDACO
Dr. Renzo Marinelli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente atto al

Sig. _____ mediante consegna

Nelle mani _____

Castelraimondo lì _____